

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BONALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1974

Estensione ai pensionati civili e militari dello Stato dell'assegno perequativo ed ai funzionari e militari dei Corpi di polizia collocati a riposo anteriormente al 30 giugno 1973 dell'aliquota pensionabile dell'indennità mensile di istituto nella misura stabilita dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale civile e militare dello Stato, delle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli e dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, fatta eccezione per quello appartenente alla cosiddetta alta dirigenza, ha avuto recentemente un nuovo emolumento in aggiunta alla retribuzione. Tale emolumento, che per alcune categorie del citato personale è stato chiamato assegno (perequativo) e per altre categorie indennità, è stato reso pensionabile. Esso ha avuto le seguenti decorrenze:

1° settembre 1973, per il personale della scuola;

1° gennaio 1973, per il personale civile e militare dello Stato;

1° aprile 1973, per il personale delle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

1° luglio 1973, per il personale dei monopoli e per quello delle ferrovie.

L'assegno e l'indennità in questione essendo pensionabili si riflettono sul trattamento di quiescenza, ma soltanto su quello di coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio attivo in data successiva a quella di decorrenza degli emolumenti stessi.

Si è così creata un'ingiustificata sperequazione, a parità di situazione giuridica e di anzianità di servizio, tra ex dipendenti a seconda che siano andati o che andranno in quiescenza prima o dopo le date sopra citate.

L'ingiusto trattamento riservato proprio ai pensionati più vecchi è tanto più evidente in quanto con i provvedimenti legislativi sull'alta dirigenza civile (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748) e sull'alta dirigenza militare (legge 10 dicembre 1973, n. 804) è stata disposta la miliquidazione, sulla base delle nuove retribuzioni, di tutte le vecchie pensioni degli ex dipendenti equiparabili alle nuove qualifiche di dirigente.

Il presente disegno di legge è diretto, appunto, ad eliminare la lamentata sperequa-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione. Il suo articolo 1, infatti, estende l'assegno e l'indennità in questione, nella misura dell'80 per cento del suo ammontare previsto per ciascuna delle qualifiche interessate (la pensione corrisponde all'80 per cento dell'ultima retribuzione), anche ai titolari delle vecchie pensioni di cui si è detto, con decorrenza dalle date che erano state previste per la concessione dell'assegno perequativo e delle indennità ad esso equiparate.

L'articolo 2 del presente disegno di legge tende ad eliminare un'altra disparità di trattamento e precisamente quella che si è creata a danno di ex funzionari di pubblica sicurezza e di ex militari appartenenti all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi di polizia. Infatti,

l'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, ha aumentato la quota pensionabile dell'indennità d'istituto spettante al personale di pubblica sicurezza e dei Corpi di polizia, a decorrere dal 1° luglio 1973, senza prendere in considerazione la posizione di coloro che erano già in quiescenza. Così, anche in questo caso è venuta a crearsi un'ingiustificata sperequazione, a parità di situazioni, a seconda che gli interessati siano stati collocati a riposo prima o dopo il 1° luglio 1973.

Le sperequazioni di cui si è detto hanno suscitato, a ragione, vivaci polemiche e risentimento da parte degli interessati. Ci auguriamo che il Parlamento voglia eliminarle per rendere serenità e giustizia proprio ai più anziani ex dipendenti dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il personale delle Amministrazioni dello Stato, delle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli e dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato collocato in congedo anteriormente all'entrata in vigore, per ciascuna categoria di esso, delle leggi appresso indicate, ha diritto, nella misura dell'80 per cento del loro ammontare, agli assegni e alle indennità previste, rispettivamente, dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, e dall'articolo 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, con la stessa decorrenza data a tali assegni ed indennità dalle leggi medesime.

Art. 2.

I funzionari di pubblica sicurezza ed i militari dei Corpi di polizia collocati a riposo entro il 30 giugno 1973 hanno diritto, a decorrere dal 1° luglio 1973, all'aliquota pensionabile dell'indennità mensile di istituto nella misura stabilita dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.